

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N.6 DEL 30/01/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE. CIG:Z4539B9EDF

L'anno duemilaventitre del mese di gennaio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 125 del 30.12.2022 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Noemi Brambilla ha avvocato a sé la responsabilità dei servizi relativi all'area Affari generali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.01.2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23.05.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23.05.2022 ad oggetto "ADESIONE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE E LINEE DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE" con la quale si è provveduto ad aderire al tentativo di mediazione promosso da *omissis* confronti di *omissis* e del Comune di Ameno, la cui comunicazione è pervenuta al prot. Comunale n. 0002955 in data 16.05.2022;

Richiamata la propria determinazione n. 67 del 10.06.2022 ad oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE ADESIONE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE." Con la quale si è provveduto ad affidare allo Studio Legale Giromini con sede a Borgomanero (No) in Viale Marazza n. 23 - p.iva 01618930034 - il servizio di assistenza legale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n. 0003481 del 08.06.2022;

Visto l'atto di citazione del 26.10.2022, trasmesso al Comune di Ameno, tramite Posta raccomandata AG, dall'Avvocato Giulia delle Carbonare nell'interesse dell'assistita *omissis* con il quale il Comune di Ameno, nella persona del Sindaco pro tempore, viene citato a comparire dinanzi al Tribunale civile di Verbania all'udienza che si terrà il giorno 21 febbraio 2023;

Considerato che non sussistono all'interno dell'amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'iscrizione all'ordine degli Avvocati;

Resosi, pertanto, necessario nominare un legale al fine di rappresentare il Comune di Ameno nell'udienza fissata per il giorno 21 febbraio 2023;

Richiesto pertanto un preventivo di spesa allo Studio Legale Giromini con sede a Borgomanero (No) in Viale Marazza n. 23 - p.iva 01618930034, già nominato legale del Comune di Ameno per la fase di mediazione relativa alla causa in corso;

Visto il preventivo di spesa datato 29.11.2022, pervenuto al prot. comunale n. 0007224 del 30.11.2022, che prevede per la causa *omissis* contro Comune di Ameno – udienza del 21.02.2023 un importo totale di 5.000,00 euro oltre spese vive da documentarsi e spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA per un totale presunto pari a € 7.295,60;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per la somma preventivata;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e, da ultimo, dall'art. 1 comma 130, L. 30/12/2018 n. 145, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e sotto soglia comunitaria;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...] senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, adeguatamente motivato;
- l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dispone che *"nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- l'art. 40, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dispone l'obbligo a decorrere dal 18 ottobre 2018 per le stazioni appaltanti di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, disposizione non applicabile negli affidamenti sotto i 5.000 euro a fronte di una interpretazione adeguatrice del Comunicato dell'ANAC del 12/11/2018 che escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 euro;

Visto altresì l'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,*

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023” e il seguente comma 2 lett. a) ove si prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamate altresì le linee guida dell'ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice, deliberate dall'ANAC, con proprio provvedimento nr. 907 dd. 24/10/2018, nelle quali si specifica che:

- l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);
- rientrano nelle disposizioni dell'art. 17, comma 1, lett. d) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizione, anche solo eventuale;

Rilevato infine che:

- ai sensi delle predette linee guida, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016, rientra nelle *best practice* per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 la costituzione di elenchi di professionisti previamente costituiti mediante procedura aperta e trasparente, cui è stata data visibilità sul sito istituzionale dell'ente e che “l'affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;
- l'ente non ha provveduto alla formazione di un elenco di avvocati in ordine al conferimento di incarichi legali di difesa e di rappresentanza in giudizio e di specifiche consulenze in preparazione di un giudizio;

Atteso pertanto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella specificità del servizio, trattandosi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'erogazione dello stesso, e valutata l'offerta formulata economicamente congrua;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza legale sopra dettagliato senza procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia e n. 12 in tema di Affidamento dei servizi legali, e di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Constatato che il suddetto fornitore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) al n. **Z4539B9EDF** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le ragioni specificate in premessa, allo Studio Legale Giromini con sede a Borgomanero (No) in Viale Marazza n. 23 - p.iva 01618930034 - il servizio di assistenza legale in premessa dettagliato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n. 0007224 del 30.11.2022.
2. di impegnare la somma complessiva pari a **€ 7.295,60** comprensivi di onorari, CPA 4%, IVA 22%, spese vive da documentarsi e spese giornaliere 15% imputando la spesa al cap. 140/140/3 cod. 01.02.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 esercizio 2023.
3. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.
4. di dare atto che ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (par 5.2 lett. g) *“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”*.
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto massivo a fronte del ricevimento di regolare fattura.
6. di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, pubblici copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente in attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché di adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Noemi Brambilla